TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 45

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 53 e 55, modif

Pensioni.

Il trattamento di pensione normale e privilegiato spettante ai sottufficiali ed ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi e' regolato dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

I sottufficiali che cessano dal servizio in base all'art. 90, lettera b), perche' riformati, hanno diritto a pensione di riforma, liquidata in base alle disposizioni vigenti sulle pensioni, purche' abbiano compiuto 15 anni di servizio e la riforma avvenga prima del raggiungimento dei 20 anni di servizio.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 8 luglio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-45-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-53-e-55-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it